

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 27

del 30/01/2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorella Biancifiori

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, in applicazione della L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015, l'ASL di Cremona e l'ASL di Mantova sono confluite nell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, costituita con DGR X/4470 del 10.12.2015 e subentrata a titolo universale, a seguito di fusione per incorporazione, in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai disciolti Enti a far data 1/1/2016;

Richiamate le deliberazioni n. 506 del 13.12.2012 e n. 264 del 4.8.2015 adottate, all'epoca, rispettivamente dall'ASL di Cremona e dall'ASL di Mantova per l'approvazione del Regolamento riguardante l'applicazione delle sanzioni amministrative;

Ritenuto necessario, a seguito del subentro dell'ATS della Val Padana alle ex ASL di Cremona e di Mantova, strutturare un'omogenea trattazione del procedimento sanzionatorio nelle due sedi territoriali mediante l'adozione di un unico Regolamento che disciplini la materia;

Dato atto che l'UOC Affari Generali Legali Istituzionali, tenendo conto delle modalità già in atto e dell'esito di incontri organizzati allo scopo di uniformare le procedure interne in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ex L. n. 689/1981, ha predisposto un nuovo Regolamento aziendale;

Rilevato che il suddetto documento è stato trasmesso alla Direzione Amministrativa, alla Direzione Sanitaria ed alle Direzioni dei Dipartimenti coinvolti in materia, per esame ed eventuali osservazioni;

Visto il testo del nuovo Regolamento e ritenuto di procedere alla sua adozione, in sostituzione di quelli approvati dalle ex ASL di Cremona e di Mantova;

Vista l'attestazione della dott.ssa Lorella Biancifiori nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore dell'UOC Affari Generali Legali e Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

1. per le motivazioni di cui in premessa, di adottare il nuovo Regolamento dell'ATS della Val Padana per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689/1981, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione e sostituisce i precedenti regolamenti approvati dall'ex ASL di Cremona e dall'ex ASL di Mantova;
3. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino



**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981**

Approvato con decreto n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 3 COMPETENZE AZIENDALI
- Art. 4 ATTIVITÀ DI VIGILANZA, ISPEZIONE, VERIFICA, CONTROLLO E ACCERTAMENTO
- Art. 5 PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
- Art. 6 ACCERTAMENTO MEDIANTE ANALISI DI CAMPIONI ED EVENTUALE SEQUESTRO
- Art. 7 NOTIFICA DEGLI ESTREMI DELLA VIOLAZIONE
- Art. 8 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
- Art. 9 RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE
- Art. 10 PRINCIPIO DI SPECIALITÀ E CONNESSIONE TRA ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI
- Art. 11 SCRITTI DIFENSIVI
- Art. 12 AUDIZIONI
- Art. 13 SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA
- Art. 14 ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE
- Art. 15 QUANTIFICAZIONE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
- Art. 16 SPESE DEL PROCEDIMENTO E DI NOTIFICA
- Art. 17 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
- Art. 18 OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE
- Art. 19 RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 20 NORMA FINALE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo per accertare e sanzionare le violazioni amministrative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, nelle materie per le quali l'ATS svolge funzioni di controllo o rappresenta l'Autorità competente ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e delle Leggi Regionali concernenti il procedimento amministrativo e le funzioni di vigilanza, ispezione e controllo, accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le competenze relative ai procedimenti amministrativi conseguenti al mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla eventuale presentazione di scritti difensivi e/o di richieste di audizione personale, in quanto finalizzati all'adozione delle ordinanze di ingiunzione o di archiviazione, nelle materie di competenza.

ART. 2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 24 novembre 1981, n. 689: " Modifiche al sistema penale";
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571: "Norme per l'attuazione degli art. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della L. 24.11.81 n. 689, concernente modifiche al sistema penale";
- Legge 20 novembre 1982, n. 890: "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari";
- D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213: "Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", con particolare riferimento agli artt. 51 e 52;
- L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 36)
- L.R. 1 febbraio 2012, n. 1: "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" (artt. 1, 3, 24-30, 39-41);
- Codice Civile: art. 2699 (Atto Pubblico) e art. 2700 (efficacia dell'atto pubblico)
- Codice di Procedura Civile – libro I – titolo VI – capo I – sezione IV (delle comunicazioni e delle notificazioni) – artt. da 136 a 151;
- DPR 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3".
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

I suddetti riferimenti normativi si intendono comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni succedutesi nel tempo.

ART. 3 - COMPETENZE AZIENDALI

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, l'attività di accertamento, contestazione e notifica delle violazioni amministrative di cui al presente Regolamento è esercitata dall'articolazione aziendale funzionalmente competente in materia.

2. Le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative sono attribuite ai soggetti a tal fine abilitati in quanto dipendenti dell'ATS operanti presso le suddette articolazioni aziendali ed assegnati allo svolgimento dei compiti sopra indicati, ovvero individuati con specifico provvedimento dell'ATS, ovvero aventi la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG).

3. Qualora l'accertamento e la contestazione di un illecito amministrativo siano stati effettuati da soggetti esterni all'ATS (organi a ciò deputati, Autorità amministrative, Carabinieri NAS, Polizia Municipale, Polizia

Stradale, ecc.) e l'ATS risulta comunque competente ad adottare gli atti conseguenti all'iter sanzionatorio, l'articolazione aziendale competente in materia di vigilanza e controllo verifica che la contestazione sia pervenuta in originale o copia conforme e che contenga gli elementi essenziali previsti dalla legge. Il fascicolo relativo alla contestazione dovrà essere trasmesso all'UOC Affari Generali e Istituzionali in caso di mancato pagamento della sanzione.

4. L'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali è la struttura competente ad esercitare le funzioni relative ai procedimenti amministrativi conseguenti al mancato pagamento delle sanzioni, alla valutazione degli eventuali scritti difensivi presentati ed alla conduzione delle audizioni qualora richieste da parte dei trasgressori o degli eventuali obbligati al pagamento delle stesse sanzioni.

5. L'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali provvede in particolare:

- all'esame dei verbali di contestazione degli illeciti amministrativi trasmessi, ai sensi dell'art.17 della Legge n. 689/81, dalle articolazioni aziendali competenti, procedendo di norma in ordine cronologico per anno, ovvero sulla base di motivata prioritaria esigenza rappresentata dalla parte (ad es. pregiudizio economico per mancata corresponsione di aiuti comunitari);
- alla gestione della fase istruttoria del relativo procedimento e a tutti gli adempimenti connessi fino alla predisposizione della proposta di ordinanza;
- all'implementazione del sistema informativo aziendale di gestione dei procedimenti sanzionatori per la parte di propria competenza.

ART. 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, ISPEZIONE, VERIFICA, CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. L'articolazione aziendale competente alla vigilanza e controllo procede alle operazioni di ispezione/audit/sopralluogo provvedendo, di norma, alla contestuale redazione del relativo verbale di ispezione / sopralluogo / constatazione nel luogo in cui le medesime operazioni si sono svolte.

2. Qualora l'attività di vigilanza non si esaurisca con il sopralluogo presso la sede in cui si sono verificati i fatti, il suddetto verbale potrà contenere il rinvio ad ulteriori successivi accertamenti da compiersi anche in luogo diverso.

3. Tale verbale descrive in sintesi i rilievi effettuati, gli elementi verificati, le evidenze raccolte ed i riscontri delle rilevazioni svolte dall'accertatore.

Nel verbale sono individuate ed identificate le persone presenti e coinvolte nei fatti osservati, sono descritte le attività svolte dal funzionario accertatore, le acquisizioni probatorie, nonché le non conformità riscontrate e gli aspetti di dubbia conformità da sottoporre ad ulteriore verifica (anche da compiersi successivamente).

4. Nel verbale sono riportate le eventuali prescrizioni imposte con l'indicazione dei tempi per il loro adempimento.

5. Il verbale è sottoscritto dal funzionario che ha effettuato l'ispezione/sopralluogo e/o accertamento e controfirmato dai presenti, i quali possono far inserire loro eventuali osservazioni. In caso di loro rifiuto a firmare, ne va fatta espressa menzione nel verbale stesso.

6. Una copia del verbale è rilasciata alle persone presenti ed interessate, anche nel caso in cui le stesse si rifiutino di firmare. Nel caso di rifiuto anche di ricevere copia, ne va fatta analoga menzione scritta.

7. Il verbale redatto dall'organo accertatore fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che l'organo attesta essere avvenuti in sua presenza o da esso compiuti, delle dichiarazioni eventualmente rese dal trasgressore o dalle persone presenti al momento dell'ispezione/accertamento, nonché della provenienza del documento.

ART. 5 – PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Le strutture aziendali competenti, effettuato l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della contestazione, provvedono a redigere i relativi verbali di contestazione secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento.

2. Il processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa contiene almeno i seguenti elementi, previsti dall'art. 28 della L.R. n. 1/2012:

- a) data e luogo di compilazione;
- b) generalità e qualifica del verbalizzante;
- c) data e luogo dell'accertamento della violazione;
- d) le generalità del trasgressore (se identificato), dell'eventuale concorrente e/o delle persone fisiche e/o giuridiche con essi obbligate al pagamento della sanzione a norma di legge;
- e) la descrizione sommaria del fatto che costituisce l'illecito amministrativo con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo (in quanto rilevanti) e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore (con richiamo o rinvio al verbale di ispezione o sopralluogo);
- f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate, nonché la norma che stabilisce l'entità della sanzione;
- g) eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e dall'eventuale obbligato in solido, qualora l'atto sia redatto in loro presenza;
- h) la facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 (ove non espressamente esclusa da specifiche norme di legge), l'entità della stessa a cui sono aggiunte le spese di procedimento e di notifica, nonché l'indicazione delle modalità di pagamento (comprehensive delle coordinate bancarie di Tesoreria dell'ente destinatario della somma);
- i) l'indicazione dell'Autorità amministrativa competente a ricevere il pagamento della sanzione o gli eventuali scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale;
- j) sottoscrizione del verbalizzante in caso di contestazione immediata;
- k) sottoscrizione del verbalizzante ed apposizione del "visto" da parte del Direttore/Responsabile della struttura aziendale interessata in caso di contestazione differita.

3. La contestazione immediata della violazione avviene mediante consegna del verbale in mani proprie del soggetto o dei soggetti destinatari, che sottoscrivono per ricevuta.

4. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, ne viene dato atto nella relazione in calce al verbale e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

5. Nel redigere la contestazione dell'illecito si deve tener conto che il trasgressore deve essere individuato in una persona fisica. Qualora il trasgressore abbia commesso la violazione nella sua qualità di rappresentante o dipendente di una persona giuridica o comunque di un ente o di un imprenditore, la persona giuridica, l'ente o l'imprenditore sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (art. 6, comma 3, L. 689/1981).

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 7 della L. 689/1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

6. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5 L. 689/1981). La circostanza di fatto da cui si evince la sussistenza del concorso dovrà essere indicata e motivata nel verbale. La contestazione dell'addebito dovrà essere effettuata con processi verbali diversi per numero e destinatario.

7. Nei casi particolari in cui la legge esclude la facoltà del pagamento in misura ridotta, il verbale deve contenere tale precisazione, citando la specifica norma di legge che esclude la suddetta facoltà.

ART. 6 – ACCERTAMENTO MEDIANTE ANALISI DI CAMPIONI ED EVENTUALE SEQUESTRO

1. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, le analisi e le procedure di prelievamento dei relativi campioni sono effettuate conformemente a quanto previsto dall'art. 15 della legge 689/81 (Accertamenti mediante analisi) e dall'art. 29 della L.R. 1/2012 (Procedura di prelievamento dei campioni). Gli adempimenti finalizzati all'invio dei campioni al Laboratorio competente all'effettuazione delle analisi avvengono a cura dell'organo incaricato della vigilanza.

2. Nell'ipotesi di sequestro, di cui all'art. 13 della L. 689/81, l'accertatore si attiene alle disposizioni procedurali previste al riguardo dalle norme vigenti [Capo II del D.P.R. n. 571/82 (Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti) e dall'art. 30 della L.R. 1/2012 (Sequestro e Confisca)].

3. Il provvedimento di convalida del sequestro è necessario solo ove previsto da specifiche disposizioni di legge.

4. Se l'accertamento della violazione consegue all'effettuazione di analisi, la comunicazione al trasgressore degli esiti delle stesse, effettuata dal Dirigente del Laboratorio presso il quale l'analisi è stata eseguita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, può sostituire la contestazione e la notifica dell'illecito amministrativo.

5. Anche nel caso in cui sia stata richiesta la revisione delle analisi ai sensi dell'art. 15 della L. 689/81, la comunicazione dell'esito a cura del Responsabile del Laboratorio esecutore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, equivale alla contestazione/notificazione di cui al primo comma dell'art. 14 della citata Legge.

6. In entrambi i casi, i successivi termini (per pagamento in misura ridotta e per presentazione di scritti difensivi o richiesta di audizione) decorrono dalla data di avvenuto ricevimento, da parte di tutti gli interessati, della comunicazione dell'esito della revisione a cura del Laboratorio esecutore.

ART. 7 - NOTIFICA DEGLI ESTREMI DELLA VIOLAZIONE

1. Come previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido e/o concorrente. Qualora la contestazione non possa essere immediata nei confronti di tutti o di alcuni degli obbligati poiché si rendono necessari ulteriori valutazioni ed accertamenti, la notificazione degli estremi della violazione è disposta secondo le modalità previste dalla legge ed il verbale conterrà le motivazioni che non hanno consentito di effettuare la contestazione immediata.

2. La notifica agli interessati degli estremi della violazione deve avvenire nei termini di legge (entro 90 giorni dall'accertamento se residenti in Italia, oppure entro 360 giorni se residenti all'estero). I termini decorrono da quando l'accertatore ha completato (o, ragionevolmente, avrebbe dovuto completare) le indagini intese a riscontrare e valutare tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, dell'infrazione.

Come previsto dall'art. 14, comma 4, della L. 689/81, la notificazione degli estremi della violazione può essere eseguita:

- secondo le regole ordinarie previste dal Codice di Procedura civile, anche da un funzionario appartenente all'amministrazione che ha accertato la violazione; tale funzionario può essere persona diversa da colui che ha accertato la violazione e può anche appartenere a profili professionali del ruolo amministrativo;
- a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno adottando le procedure previste dalla L. 890/82. In virtù del principio della scissione degli effetti della notificazione tra "notificante" e "notificato", secondo la giurisprudenza prevalente (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17/05/2017 n° 12332) la consegna del plico all'agente postale può avvenire entro la scadenza del termine di decadenza previsto per la contestazione dell'illecito;
- tramite il Messo Comunale del Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 10 della legge 265/1999.

3. E' consentito effettuare notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC):

- per le notifiche destinate ai soggetti obbligati a dotarsi di un proprio indirizzo pec (imprese; professionisti iscritti ad albi), estraendo l'indirizzo PEC dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e professionisti (www.inippec.gov.it);
- per le notifiche destinate alle pubbliche amministrazioni, estraendo l'indirizzo PEC dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle pubblicazioni amministrazioni (www.indicepa.gov.it);
- per le notifiche destinate alle persone fisiche individuate quali trasgressori, quando tali persone fisiche siano i legali rappresentanti delle imprese o delle pubbliche amministrazioni che rispondono in solido con i trasgressori, utilizzando l'indirizzo PEC dell'impresa o della pubblica amministrazione estratto dai predetti indici nazionali;
- per le notifiche destinate a persone fisiche, individuate quali trasgressori o obbligati in solido, diverse dai legali rappresentanti di imprese ed amministrazioni pubbliche, utilizzando l'indirizzo PEC al quale i predetti abbiano espressamente chiesto di ricevere, ai fini del procedimento sanzionatorio in corso, comunicazioni e notifiche (“elezione di domicilio presso caselle PEC”)

4. Nel caso di contestazione da eseguire a seguito di analisi di campioni, ove il Laboratorio ufficiale proceda direttamente alla sola comunicazione degli esiti dell'analisi mediante plico raccomandato, il periodo intercorrente tra il giorno del prelievo dei campioni e la data di ricevimento degli esiti da parte del trasgressore non è considerato ai fini del computo dei termini stabiliti dalla legge.

5. La notificazione del verbale di accertamento vale quale atto interruttivo della prescrizione con effetti a decorrere dalla data di ricevimento da parte del destinatario.

ART. 8 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del processo verbale di contestazione della violazione, è ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

2. Il pagamento in misura ridotta da parte dell'autore materiale dell'illecito o degli obbligati in via solidale estingue l'obbligazione e, fatte salve diverse previsioni di legge, conclude a tutti gli effetti il procedimento sanzionatorio. Verificato l'avvenuto pagamento, l'organo accertatore provvede alla materiale archiviazione del fascicolo.

3. Le articolazioni aziendali competenti, verificato il suddetto pagamento ed espletati gli adempimenti previsti dalle specifiche normative di settore, provvedono all'archiviazione dei verbali e di ogni altra documentazione ad essi inerente.

4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto stabilito non ha valore ai fini dell'estinzione dell'intera obbligazione. In questo caso la struttura competente riterrà l'importo versato quale acconto sulla somma eventualmente da ingiungere mediante ordinanza o da restituire in caso di archiviazione.

5. L'avvenuta presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 non osta all'ammissione al pagamento in misura ridotta, purché comunque il pagamento avvenga entro il termine di legge.

ART. 9 – RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

1. L'articolazione aziendale funzionalmente competente in materia, dopo aver verificato che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, è tenuta al rispetto dell'obbligo del rapporto all'Autorità amministrativa competente come previsto dall'art. 17 della L. 689/81.

2. Qualora non intervenga il pagamento in misura ridotta nei termini prescritti, l'articolazione aziendale interessata provvede a trasmettere gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione all'U.O.C. Affari

Generali Legali e Istituzionali per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Tali atti riguardano contestazioni elevate sia da organi accertatori interni che esterni all'ATS.

3. La suddetta articolazione aziendale invia altresì all'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali il rapporto, contenente tutti gli elementi cognitivi e probatori, le valutazioni tecniche relative all'accertamento effettuato, corredate da eventuali elementi ed informazioni aggiuntive, per consentire una compiuta valutazione del fatto illecito.

4. In caso di presentazione di scritti difensivi e/o ad avvenuta audizione, l'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali richiede all'articolazione aziendale interessata l'invio di un compiuto parere tecnico, formulato nel rispetto del principio di terzietà.

ART. 10 – PRINCIPIO DI SPECIALITA' E CONNESSIONE TRA ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI

1. L'art.9 della Legge disciplina i casi in cui ad uno stesso e unico fatto/azione sono astrattamente applicabili più norme sanzionatorie, sia amministrative, che amministrative e penali.

2. In ambito amministrativo si applica la sanzione prevista dalla disposizione normativa speciale.

3. Se una o più delle suddette norme sanzionatorie sono di tipo penale, la decisione in merito all'applicazione del concorso formale, oppure del contrario principio di specialità, è rimessa al Pubblico Ministero; per cui l'accertamento e la contestazione dell'eventuale sanzione amministrativa devono sempre essere effettuati nei modi previsti dall'art. 24 della legge 689/1981.

4. In tal caso, il rapporto ex art.17 dovrà essere presentato alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

5. Ove la Procura della Repubblica, ritenuta la sussistenza del concorso formale, non proceda direttamente alla contestazione della sanzione amministrativa, essa può essere proseguita in sede amministrativa, previa formale restituzione degli atti relativi: in tal caso, restano fermi i termini di cui all'art.14 della legge n. 689/1981.

6. Rispetto a quanto sopra, fanno eccezione i reati alimentari di cui agli articoli 5, 6 e 12 della Legge 30 aprile 1962 n.283: in tali casi, si applica solo ed esclusivamente la sanzione penale, restando sempre assorbita l'eventuale sanzione di tipo amministrativo.

ART. 11 – SCRITTI DIFENSIVI

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica del verbale di contestazione il trasgressore o gli obbligati in solido possono presentare scritti difensivi e/o documenti, nonché richiedere di essere eventualmente ricevuti per un'audizione personale.

2. Gli scritti difensivi (anche corredate da documentazione e/o da richiesta di audizione) devono essere indirizzati al Direttore Generale dell'ATS.

3. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione; in caso di consegna a mani fa fede la data del protocollo dell'ATS. La presentazione degli scritti difensivi può avvenire altresì a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alla casella istituzionale dell'ATS.

4. Potranno comunque essere presi in esame gli scritti difensivi e la documentazione ad essi allegata che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti.

5. L'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali provvede all'esame della documentazione trasmessa, alla valutazione della sua pertinenza e rilevanza ai fini della legittimità dell'accertamento e della contestazione, nonché alla convocazione dell'audizione personale, qualora richiesta.

6. Ai fini delle suddette valutazioni, l'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali richiede ai Settori competenti le controdeduzioni in merito alle argomentazioni difensive espresse nella documentazione pervenuta ed eventuali ulteriori chiarimenti e/o elementi di giudizio ritenuti necessari, unitamente a tutta la documentazione relativa all'accertamento effettuato.

ART. 12 – AUDIZIONI

1. Le audizioni personali, qualora richieste entro i termini indicati nel precedente articolo, sono condotte dal Direttore dell'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali o da funzionario suo delegato appartenente alla medesima U.O.C.

2. Al termine dell'audizione viene redatto verbale, in forma sintetica, delle dichiarazioni, produzioni documentali, memorie e richieste degli interessati.

3. Alle audizioni partecipano, di norma, anche i responsabili delle strutture competenti all'accertamento e contestazione o loro delegati, individuati dalla Direzione del Dipartimento di appartenenza.

4. Durante l'audizione gli interessati hanno facoltà di farsi assistere da consulenti di propria fiducia e possono delegare terzi a rappresentarli.

ART. 13 – SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

1. Qualora, in relazione a procedimenti di particolare complessità, si renda necessario un supplemento di istruttoria, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali può chiamare in riunione professionalità aziendali competenti al riguardo (di norma il Direttore della struttura complessa interessata e un esperto nella specifica materia da trattare) al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-giuridico al Servizio.

2. L'esito dell'approfondimento viene acquisito agli atti del relativo fascicolo.

ART. 14 - ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. Terminata l'istruttoria, l'UOC Affari Generali Legali e Istituzionali valuta:

- a) la sussistenza degli elementi oggettivi (condotta commissiva od omissiva del trasgressore) e soggettivi (dolo o colpa) della specifica violazione amministrativa contestata;
- b) la capacità di intendere e di volere del trasgressore (art. 2 L. 689/1981);
- c) le eventuali cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 4 della L. 689/1981 (commissione del fatto nell'adempimento di un dovere; nell'esercizio di una facoltà legittima; in stato di necessità di salvare sé od altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona; in stato di legittima difesa);
- d) la tempestività e la ritualità della contestazione o notificazione della violazione accertata (specie quando il trasgressore non abbia presentato scritti difensivi o richiesta di audizione personale);
- e) la mancanza dei presupposti della prescrizione del diritto a riscuotere le somme (art. 28 L. 689/1981);
- f) la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità del trasgressore, le sue condizioni economiche (art. 11 L. 689/1981);
- g) la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del cumulo giuridico nel caso di concorso formale tra le violazioni contestate (cioè nel caso di violazioni plurime, omogenee od eterogenee, commesse con un'unica azione od omissione), ex art. 8 della L. 689/1981;

h) l'eventuale reiterazione di violazioni da parte del trasgressore (persona fisica), ai sensi dell'art. 8 bis della legge 689/1981.

2. A tal fine prende in esame:

- il rapporto ed il verbale di accertamento;
- le relazioni di notifica e gli altri documenti comprovanti la tempestività e la regolarità della contestazione immediata o della notificazione successiva del verbale;
- gli argomenti esposti dal trasgressore in sede di audizione personale e/o negli scritti difensivi (esplicitando per quali motivi le difese proposte dal trasgressore non sono in tutto o in parte accoglibili);
- le eventuali controdeduzioni presentate dall'organo accertatore;
- la documentazione da cui risultino eventuali illeciti amministrativi commessi dal trasgressore (persona fisica) nei cinque anni precedenti e accertati con provvedimento esecutivo (art. 8 bis L. 689/1981);
- ogni altro documento od elemento utile per la corretta valutazione degli elementi costitutivi dell'illecito e delle circostanze in cui esso è stato commesso, fermo restando che non possono essere presi in considerazione fatti nuovi che non siano stati espressamente contestati con il verbale di accertamento.

Qualora lo ritenga necessario, e fermo restando che la decisione finale non può basarsi su fatti diversi da quelli specificamente indicati nel verbale di accertamento o in documenti da questo richiamati, l'ufficio competente può chiedere chiarimenti e/o integrazioni al trasgressore o all'organo accertatore.

3. L'istruttoria deve concludersi in tempo utile ad evitare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28 L. 689/1981 – Prescrizione).

4. A seguito del compimento delle attività istruttorie di cui agli articoli precedenti, l'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali, appurata la fondatezza dell'accertamento e la legittimità della contestazione, provvede a predisporre ordinanza di ingiunzione. In caso contrario predisporre ordinanza di archiviazione.

5. L'ordinanza-ingiunzione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- autorità dalla quale promana;
- il riferimento al verbale di accertamento e contestazione;
- la descrizione sintetica del fatto illecito;
- il richiamo della normativa applicata;
- le generalità del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido al pagamento della sanzione;
- l'ammontare della sanzione oltre all'entità delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
- la motivazione del provvedimento, che deve anche tener conto delle ragioni, formulate in maniera articolata, che hanno indotto a rideterminare l'importo della sanzione indicato nella contestazione;
- il richiamo degli atti istruttori;
- le modalità di pagamento, con l'avvertimento che, ove la somma ingiunta non venisse pagata, l'ATS potrà procedere a riscossione forzata secondo le norme di legge vigenti;
- l'indicazione dell'Autorità giurisdizionale competente per materia e per territorio alla quale è possibile presentare ricorso in opposizione nei termini di legge.

6. L'Autorità competente ad emettere l'ordinanza ex art. 18 L. n. 689/1981 è il Direttore Generale dell'ATS.

7. Le ordinanze di ingiunzione di pagamento sono notificate secondo le modalità previste dalle leggi vigenti. L'ordinanza ingiunzione è titolo esecutivo.

8. Copia dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione è trasmessa all'organo che ha effettuato la contestazione

9. Le ordinanze emesse devono essere numerate progressivamente su base annua, protocollate e registrate in apposito database.

10. La notificazione dell'ordinanza ingiunzione vale quale atto interruttivo della prescrizione con effetti a decorrere dalla data di ricevimento da parte del destinatario.

ART. 15 - QUANTIFICAZIONE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. In sede di adozione delle ordinanze ingiunzione, le sanzioni sono quantificate e determinate nei modi e secondo i criteri previsti dall'art. 11 della Legge.

2. La sanzione può essere ridotta nell'importo del minimo edittale o aumentata in considerazione di obiettivi elementi di fatto che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito elencati

- la lievità o la gravità dell'illecito e del danno, desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;
- l'eventuale collaborazione dell'autore del fatto per la limitazione e/o eliminazione delle conseguenze dell'illecito;
- la personalità del trasgressore, desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, attinenti la stessa fattispecie;
- le condizioni economiche disagiate degli obbligati e la fondatezza delle motivazioni della richiesta presentata dagli interessati, negli scritti difensivi o in sede di audizione personale,
- eventuali ulteriori elementi previsti dalla legge a tal fine.

ART. 16 - SPESE DEL PROCEDIMENTO E DI NOTIFICA

1. L'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981 prevede che le spese del procedimento siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, così come l'art. 18, comma 2 della stessa legge, con riferimento alle ordinanze ingiunzioni, prevede che con lo stesso provvedimento con cui si ingiunge il pagamento della sanzione siano richieste anche le spese.

2. Le spese di procedimento sostenute vengono determinate forfetariamente secondo la seguente misura, da aggiungere agli importi delle sanzioni di cui agli articoli precedenti:

- € 5,00 per verbale di accertamento-contestazione relativo a sanzione fino a € 50,00
- € 10,00 per ordinanza ingiunzione di pagamento relativa a sanzione fino a € 50,00
- € 15,00 per verbale di accertamento-contestazione relativo a sanzione superiore a € 50,00
- € 30,00 per ordinanza ingiunzione di pagamento relativa a sanzione superiore a € 50,00
- oltre alle spese di notifica qualora eseguita a mezzo posta, quantificate al momento della redazione dell'atto secondo le tariffe postali in vigore.

In sede di ordinanza ingiunzione vanno aggiunte anche le spese postali sostenute dall'ATS relativamente alla notifica del verbale di contestazione, qualora risultino non pagate.

La notifica tramite PEC non è soggetta a spese di notifica.

3. L'ammontare delle spese è indicato nei verbali di accertamento e contestazione e nelle ordinanze ingiunzione.

4. L'emissione di ordinanza di archiviazione non è soggetta a spese.

ART.17 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. La rateizzazione del pagamento delle sanzioni amministrative determinate mediante ordinanza ingiunzione può essere concessa su domanda degli interessati, qualora si trovino in condizioni economiche disagiate o comunque tali da non consentire il pagamento in un'unica soluzione.

2. La richiesta deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'ATS. Può essere contenuta negli scritti difensivi, ovvero presentata in sede di audizione, oppure ad avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione.

3. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso, a cura dell'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali ed in conformità alle previsioni contenute nell'art. 26 della L. n.689/1981, con la stessa ordinanza che determina la sanzione o con successiva apposita comunicazione.

4. Le rate sono corrisposte con cadenza mensile in numero non inferiore a tre e non superiore a trenta. Ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 50,00, fatte salve situazioni particolari da valutare caso per caso ai fini dell'applicazione di rate non inferiori ad € 15,00.

5. Le condizioni economiche disagiate devono essere motivate e attestate dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

6. In caso di decadenza dall'ammissione al pagamento rateale, si applica la procedura di riscossione coattiva per il residuo importo non corrisposto.

7. In ogni momento il debito può comunque essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, L. 689/1981).

Art. 18 - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. Avverso le ordinanze ingiunzione può essere proposta opposizione all'Autorità giudiziaria competente per materia e/o valore e per territorio nei termini stabiliti dalla legge.

2. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione, salvo diversa decisione dell'Autorità giudiziaria.

3. Compete all'Avvocatura aziendale il patrocinio dell'ente nelle vertenze in opposizione alle ordinanze ingiunzioni promosse contro l'ATS. Per le vertenze radicate avanti al Giudice di Pace l'Avvocatura aziendale può proporre all'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali l'affidamento della rappresentanza in giudizio anche ad un funzionario delegato, ai sensi della legge n. 150/2011.

ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. A seguito dell'accertata mancanza di pagamento della sanzione nei termini stabiliti con l'ordinanza ingiunzione, salvo il caso di opposizione, l'U.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali provvede a trasmettere all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario la documentazione necessaria alla riscossione coattiva delle somme nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. La riscossione coattiva prevede l'iscrizione del credito nei ruoli esattoriali e, in seguito, emissione da parte dell'Agente della riscossione della cartella di pagamento da notificare all'obbligato con le maggiorazioni previste dalla legge.

ART. 20 – NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel relativo provvedimento di approvazione e sostituisce la precedente regolamentazione aziendale in materia di procedimento sanzionatorio.

2. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente nel tempo che, in ogni caso, prevale e si applica qualora disciplini diversamente la materia rispetto a quanto contenuto nel presente Regolamento.